

Art. II

Ottenuta l'approvazione del piano di riparto di cui all'articolo precedente, da parte del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, l'Istituto liquidatore pubblicherà nella "Gazzetta Ufficiale del Regno" e nel foglio degli Annunzi ufficiali della Provincia di Torino, il piano di reparto stesso ed i coefficienti di valore patrimoniale spettanti a ciascuna quota di iscrizione, con avviso ai soci che il recesso può essere esercitato, a norma dell'art. 23 della legge, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione ~~stessa~~.